

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 644

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAMO, SECCHI, BEDIN, FERRARI
Francesco, CUSUMANO, BORGIA, COSTA, BALLESI e COVIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1994

Agevolazioni a favore degli invalidi civili in particolari
condizioni di gravità

ONOREVOLI SENATORI. - La legge-quadro sull'*handicap* 5 febbraio 1992, n. 104, ha previsto una serie di misure nei vari campi della prevenzione, cura e riabilitazione e ha posto principi generali cui l'ordinamento deve informarsi per prevenire e rimuovere le condizioni che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona disabile alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei suoi diritti civili, politici e patrimoniali.

In attuazione di tali principi, si rende necessario promuovere l'emanazione di norme positive intese ad assicurare una reale integrazione del disabile nel tessuto sociale. Sono infatti note le condizioni di grave disagio morale ed economico in cui si trovano le persone disabili cui è quasi sempre preclusa la possibilità di accedere ai servizi pubblici essenziali, come la mobilità e l'informazione, che se sono importanti per le persone normali, assumono carattere di impellente necessità per i disabili, costretti all'isolamento per l'impossibilità di usufruire di detti servizi.

Si pensi ai mezzi di trasporto pubblico, che, nonostante le leggi in vigore e in particolare la menzionata legge n. 104 del 1992, non consentono l'accesso agli invalidi aventi difficoltà di deambulazione, per cui questi sono obbligati a servirsi dell'automobile sia per il trasporto urbano sia per quello extra-urbano.

Relativamente ai servizi televisivi e telefonici, si è ben lungi dalla concreta realizzazione dei progetti volti a rendere possibile l'accesso dei disabili all'informazione attraverso detti servizi.

Occorre pertanto stabilire speciali agevolazioni che consentano agli invalidi di far fronte al maggiore costo di detti servizi, non sembrando giusto che la mancata

attuazione, da parte dello Stato e di altri enti, delle norme che prevedono il diritto alla libera circolazione e all'informazione debba tradursi in un danno per i disabili, aggravando sensibilmente la loro già grave condizione fisica.

Richieste in tal senso sono state presentate dall'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili (ANMIC), la quale ha proposto la concessione, secondo modalità da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, della riduzione del 50 per cento del prezzo della benzina o del gasolio agli invalidi aventi capacità di deambulazione notevolmente ridotte, accertate con la procedura prevista dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, per il rilascio del contrassegno speciale.

In analogia a quanto attualmente previsto per i ciechi civili assoluti, ai quali è riconosciuta una riduzione della tariffa ferroviaria, l'Associazione ha proposto, in favore degli invalidi civili riconosciuti totalmente inabili, e cioè con invalidità permanente del 100 per cento, una riduzione del 50 per cento su tutti i mezzi pubblici, compresi quelli ferroviari, facendo salve le più favorevoli concessioni eventualmente già previste per i viaggi sui mezzi pubblici locali, urbani ed extra urbani.

Inoltre, considerata l'inaccessibilità, da parte degli invalidi totalmente inabili, agli apparecchi pubblici telefonici e la conseguente loro necessità di servirsi di telefoni cellulari anche per comunicazioni urgenti inerenti al loro stato di invalidità, è stata proposta la concessione di un contributo del 50 per cento del prezzo di vendita per l'acquisto di detti apparecchi e la riduzione di eguale misura del canone di abbonamento telefonico, prevedendo, nell'occasione, la stessa riduzione per il canone di abbonamento

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento alla radiotelevisione, per dare agli invalidi una comprensibile agevolazione per l'accesso all'informazione radiofonica e televisiva.

È stata, infine, proposta, per gli invalidi non deambulanti, una corsia preferenziale per l'accesso agli uffici pubblici e privati, onde evitare il disagio, per loro insopportabile, di lunghe file dinanzi agli sportelli.

La concessione delle suddette agevolazioni risponde a indubbe ragioni di equità, per cui riteniamo doveroso presentare l'unito disegno di legge, il cui onere finanziario, previsto in lire un miliardo annue, può essere coperto con gli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Agli invalidi civili con capacità di deambulazione notevolmente ridotte, provvisti del contrassegno speciale di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, è concessa la riduzione del 50 per cento del prezzo della benzina o del gasolio per motori *diesel*, fino a un massimo, rispettivamente, di 500 e di 200 litri al mese.

2. Agli invalidi civili riconosciuti totalmente inabili sono concessi i seguenti benefici:

a) riduzione del 50 per cento della tariffa relativa ai viaggi sui mezzi pubblici di trasporto, compresi quelli ferroviari, ferme rimanendo le più favorevoli concessioni in atto previste;

b) riduzione del 50 per cento del canone di abbonamento alla RAI-TV e del canone degli apparecchi telefonici;

c) contributo pari al 50 per cento del prezzo di vendita per l'acquisto di telefoni cellulari.

3. Gli *invalidi civili non deambulanti* hanno diritto di precedenza assoluta per l'accesso agli uffici pubblici e privati per il disbrigo delle loro pratiche amministrative.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno stabilite le modalità di applicazione della presente legge.

Art. 2.

1. All'onere relativo all'attuazione della presente legge, valutato in lire un miliardo annuo, si provvede, per gli anni dal 1994 al 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.